



# Ufficio Ufficiale DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1903

Roma — Venerdì 3 Aprile

Número 78

**AVVOCATO DELLA BOLZONI**

In Via Larga nel Palazzo Bolzoni

presso l'Ufficio Ufficiale del Regno.

Per gli Stati dell'Unione postale:

Per gli altri Stati si pagheranno le tasse portuali.

Ci abboniamoci ai prenotati giornali d'ufficio.

Ci abboniamoci ai periodici di immondizio.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — nei Regno cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Ester cent. 35

Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

## S O M M A R I O

### PARTE UFFICIALE

**Camer dei Deputati:** Avviso — Leggi e decreti: Legge n. 103 sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni — RR. decreto n. 91 e 108 riferenti: modificazioni al Regolamento approvato col decreto 28 luglio 1901, n. 416, sulla circolazione degli automobili; convocazione del Collegio elettorale di Lucca — R. decreto n. LXXXVII (Parte supplementare), riferente eruzione in Estate morale di Opera pia — Relazioni e RR. decreti sullo scioglimento dei Consigli comunali di Sestri Ponente (Genova) e di Colmarano (Macerata) e sulla proroga dei poteri dei RR. Commissionari straordinari di Resina (Napoli) ed Osebri (Sarsari) — Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti — Disposizioni fatte nel personale dipendente — Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio: Notificazione — Ministro del Tesoro — Direzione Generale del Debito Pubblico: Rettifiche d'intestazione — Avvisi per smarrimento di ricevuto — Direzione Generale del Tesoro: Prezzo del cambio per certificati di pagamento dei dati dogenali d'importazione — Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio: Divisione Industria e Commercio: Media dei corsi del Consolidato a costanti nelle varie Borse del Regno — Concorsi.

### PARTE NON UFFICIALE

**Senato del Regno e Camera dei deputati:** Sedute del 2 aprile — Diario Esterio — R. Accademia delle Scienze di Torino: Adunanza del 29 marzo — Notizie varie — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Inserzioni.

## PARTE UFFICIALE

### C A M E R A D E I D E P U T A T I

**AMMINISTRAZIONE**  
in via Larga nel Palazzo Bolzoni

### TASSAZIONI

Auti giudiziari L. 6,35

Altri amici L. 6,30

per ogni linea o spazio di linea.

Bisogno le richieste per le inserzioni chiusivamente alla

Amministrazione dello Stato.

Per la modulazione della pubblicità di inserzioni vedi avvertenza in testa

al foglio degli annunti.

Ci abboniamoci ai periodici di immondizio.

Un numero separato in Roma cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — nei Regno cent. 20 — all'Ester cent. 35

Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

### On. senatore Siaoci Francesco, medaglia della XXVII e della XVII Legislatura.

### I Questori della Camera:

GIORDANO-APOSTOLI;

BISCARETTI;

PIRELLI;

SCARPA;

SPAGNOLO;

STANZI;

TRAVAGLIO;

VITALE;

ZAMBELLI;

ZUCCHETTI;

### On. senatore Siaoci Francesco, medaglia della XXVII e della XVII Legislatura.

### I Questori della Camera:

GIORDANO-APOSTOLI;

BISCARETTI;

PIRELLI;

SCARPA;

SPAGNOLO;

STANZI;

TRAVAGLIO;

VITALE;

ZAMBELLI;

ZUCCHETTI;

### Art. 1.

I Comuni possono assumere, nei modi stabiliti dalla presente legge, l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi, e segnatamente di quelli relativi agli oggetti seguenti:

1º costruzione di acquedotti e fontane e distribu-

zione di acqua potabile;

2º impianto e esercizio dell'illuminazione pubblica

e privata;

3º costruzione di fognature ed utilizzazione delle

materie fertilizzanti;

4º costruzione ed esercizio di tramvie, a trazione

animale o meccanica;

5º costruzione ed esercizio di reti telefoniche nel

territorio comunale;

6º impianto ed esercizio di farmacie;

7º nettezza pubblica e sgombro di immondizio dall'

case;

### A V V I S O .

Si fa noto, per ogni effetto di legge, che i seguenti onorevoli deputati ed ex deputato, hanno dichiarato di aver smarrito le medaglie da deputato, loro rilasciate per le Legislature a fianco di ciascuno indicate:

On. deputato Mirti Seggio Pietro, medaglia della XXIª Legislatura.

On. deputato Visocchi Achille, medaglia della XVIIIª Legislatura.

8º trasporti funebri, anche con diritto di privativa, eccettuati i trasporti dei soci di congregazioni, confinate ed altre associazioni costituite a tal fine e riconosciute come enti morali;

9º costruzione ed esercizio di molini e di fornì nor-  
mali;  
10º costruzione ed esercizio di stabilimenti per la macellazione, anche con diritto di privativa;

11º costruzione ed esercizio di mercati pubblici, anche con diritto di privativa;

12º costruzione ed esercizio di bagni e lavatoi pub-  
blici;

13º fabbrica e vendita del ghiaccio;

14º costruzione ed esercizio di asili notturni;

15º impianto ed esercizio di omnibus, automobili, e di ogni altro simile mezzo, diretto a provvedere alle pubbliche comunicazioni;

16º produzione e distribuzione di forza motrice idrau-  
lica ed elettrica e costruzione degli impianti relativi;

17º pubbliche affissioni, anche con diritto di privativa, eccettuandone sempre i manifesti elettorali e gli atti della pubblica autorità;

18º essicatoi di granturco e relativi depositi;

19º stabilito e relativa vendita di sementai e vivai di viti ed altre piante arboree e fruttifere.

È derogato con la disposizione del comma 4º al divieto stabilito dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1896, n. 561.

#### Art. 2.

Ciascuno dei servizi assunti direttamente deve, salvo ciò che è disposto all'articolo 16, costituire un'azienda speciale, distinta dall'amministrazione ordinaria del Comune, con bilanci e conti separati, e regolata dalle disposizioni della presente legge.

Quando però si tratti di servizi di non grande importanza o di tal natura da potersi riunire convenientemente, potrà essere costituita un'azienda sola che provveda a più servizi.

Gli utili netti dell'azienda accertati dal conto approvato, salvo quanto è disposto dall'articolo seguente, letture *a*, *d* e *g*, sono devoluti al bilancio comunale e saranno versati nelle casse del Comune, nei modi e tempi da stabilirsi coi regolamenti speciali delle singole aziende.

Alle perdite che eventualmente si verifichino, si fa fronte con appositi stanziamenti, nella parte straordinaria della spesa del bilancio comunale.

#### Art. 3.

Ciascuna azienda è retta da un regolamento speciale che, oltre a contenere tutte le norme per il funzionamento amministrativo, contabile e tecnico dell'azienda, determina:

*a)* i requisiti per la nomina a direttore tecnico, la cauzione che questi deve prestare prima di essere assunto in servizio, la retribuzione dovutagli sotto forma

di stipendio fisso e se debba essergli attribuita una com-  
partecipazione agli utili e in quale misura;

*b)* la pianta organica degli impiegati e degli o-  
perai;

*c)* le norme ed i requisiti per l'assunzione in ser-  
vizio e le garantie per il licenziamento degli uni e degli altri;

*d)* la misura della retribuzione di essi e se debba essere fissa in tutto o soltanto in parte, e se e quale partecipazione agli utili debba completarla, nonché le modalità riguardanti le promozioni;

*e)* il trattamento di riposo degli impiegati, escluso ogni onere di pensioni a carico diretto del Comune o dell'azienda. Questa però potrà concorrere in quota fissa percentuale prestabilita a favore di una Cassa speciale per pensioni, preferibilmente col sistema dell'assicura-  
zione;

*f)* l'iscrizione degli operai alla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia ed invalidità degli operai;

*g)* le norme per la ripartizione degli utili fra Comune, direttore e personale e per la costituzione di un fondo di ammortamento e di riserva, e per la va-  
lutazione delle attività patrimoniali;

*h)* le tariffe relative al servizio e le norme per le loro modificazioni.

Art. 4.

La direzione dell'azienda è affidata al direttore tec-  
nico, che deve prestare la cauzione prescritta dal re-  
golamento speciale.

Il direttore è nominato in seguito a pubblico concorso dal Consiglio comunale, con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Egli è nominato per termine di tre anni, può essere confermato di triennio in triennio e non può essere licenziato prima del termine per quale fu nominato, senza deliberazione motivata presa dal Consiglio comunale, con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Co-  
mune.

Il direttore rappresenta l'azienda di fronte ai terzi. Per stare in giudizio, il direttore deve essere arti-  
rizzato dalla Commissione di cui nell'articolo seguente, quando si tratta della riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda, e dal Consiglio co-  
munale quando si tratta di qualsiasi altra lite.

#### Art. 5.

Per ciascuna azienda è istituita una Commissione nominata dal Consiglio comunale fuori del proprio seno, e composta di persone tecnicamente competenti le quali abbiano le qualità per essere elette consiglieri comunali.

La Commissione deve essere composta di un numero dispari di membri non inferiori a tre e non superiore a sette, compreso il presidente.

La nomina del presidente è fatta con votazione sepa-  
rata, prima di quella degli altri membri.

La Commissione dura in carica tre anni ed è parzialmente rinnovata ogni anno, secondo le norme del regolamento. Il presidente è sempre compreso nella rinnovazione del terzo anno, ed è rieleggibile come pure sono rieleggibili i membri della Commissione.

#### Art. 6.

La Commissione provvede annualmente, nei modi e termini che saranno stabiliti dal regolamento speciale dell'azienda, alla compilazione del bilancio preventivo ed alla presentazione al Consiglio comunale dei conti. Essa provvede inoltre, entro i limiti delle somme stanziate in bilancio, o deliberate dal Consiglio comunale in conformità del secondo comma dell'articolo 17, a tutte le opere e spese agli appalti ed a quanto altro occorra per il funzionamento dell'azienda con le norme che saranno determinate dal regolamento che ai sensi dell'articolo 31 sarà emanato per l'esecuzione della presente legge.

Occorrendo provvedimenti che vincolino il bilancio oltre l'anno, la Commissione promuove con speciali proposte le deliberazioni del Consiglio comunale.

La Commissione delibera ancora, entro i limiti e con le modalità prescritte dal regolamento dell'azienda, circa gli uffici, gli stipendi, le indennità ed i salari, e circa la nomina, la sospensione ed il licenziamento dei salaristi e degli impiegati, escluso il direttore.

#### Art. 7.

La Commissione ed il direttore tecnico sono responsabili dell'andamento dell'azienda.

L'azione per la dichiarazione delle relative responsabilità può essere promossa, sia dal Consiglio comunale, sia da qualunque cittadino, nel modo indicato dall'articolo 129 della legge comunale e provinciale; in quest'ultimo caso potrà iniziarsi anche in grado di appello. Salvo le disposizioni in vigore circa la responsabilità civile, sono applicate ai membri della Commissione ed al direttore tecnico quelle dell'articolo 280 della citata legge comunale e provinciale circa la responsabilità amministrativa e contabile.

#### Art. 8.

Il servizio di cassa delle aziende è fatto dal tesoriere comunale, ma con cassa e contabilità separate. Soltanto in casi eccezionali di servizi di grande importanza e di tal natura da non potersi convenientemente disimpegnare dal tesoriere comunale, si può nel regolamento stabilire la nomina di un tesoriere speciale, con adeguata cauzione da prestarsi nelle forme stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, e da approvarsi dal Consiglio di prefettura.

#### Art. 9.

Non possono essere nominati direttori né impiegati dell'azienda i consiglieri comunali, né i loro parenti fino al terzo grado; né possono essere eletti consiglieri comunali i direttori od impiegati dell'azienda prima che sia decorso un anno almeno dal giorno in cui gli uni o gli altri

hanno cessato di rivestire la qualità o ricoprire l'impegno rispettivo.

#### CAPO II.

*Procedimento per l'assunzione diretta dei pubblici servizi e per la costituzione delle aziende speciali*

#### Art. 10.

L'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni in conformità delle disposizioni della presente legge dev'essere deliberata dal Consiglio comunale, colle forme stabiliti dall'art. 162 della legge comunale e provinciale.

La deliberazione deve indicare, mediante apposito progetto di massima tecnico e finanziario, i mezzi con cui s'intende far fronte alle spese per l'impianto e per la gestione del servizio che vuolsi assumere.

#### Art. 11.

La deliberazione, così istruita, è sottoposta d'urgenza al parere della Giunta provinciale amministrativa, la quale deve esaminarla in un termine non maggiore di trenta giorni; trascorso il quale il Prefetto la trasmette, anche con le sue osservazioni, alla Commissione Reale istituita colla legge 17 maggio 1900, n. 173.

Per la trattazione degli affari di cui alla presente legge, sono aggiunti alla detta Commissione Reale due membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, un membro del Consiglio superiore di sanità e un funzionario superiore del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

#### Art. 12.

La Commissione Reale esamina la proposta risultante dalla deliberazione del Consiglio comunale, specialmente nei riguardi finanziari ed economici e da il suo parere sull'ammisibilità della medesima.

#### Art. 13.

In seguito al parere favorevole della Commissione, la deliberazione del Consiglio comunale è sottoposta al voto degli elettori del Comune convocati con manifesto della Giunta municipale, da pubblicarsi 15 giorni prima della convocazione stessa.

L'elettore vota per sì o per no sulla questione della assunzione diretta del servizio. Nel caso di risultato contrario alla deliberazione del Consiglio comunale, la proposta di assunzione diretta del servizio non può essere ripresentata se non dopo tre anni, salvo che un quarto almeno degli elettori iscritti ne faccia richiesta nelle forme prescritte dal regolamento; ma anche in questo caso non dovrà esser trascorso meno di un anno dall'avvenuta votazione.

#### Art. 14.

Approvata la proposta dal voto degli elettori, il Consiglio comunale con apposita deliberazione formula il regolamento speciale dell'azienda, di cui al precedente articolo 3.

#### Art. 15.

Il regolamento speciale dell'azienda è esaminato, nel

termine di trenta giorni, dalla Giunta provinciale amministrativa, in seguito alla cui deliberazione il Prefetto lo rende esecutorio.

#### Art. 16.

Possono esercitarsi ad economia i servizi per la cui tenuta importanza o perchè non aventi un prevalente carattere industriale non sia il caso di farne assumere l'esercizio nelle forme e con le garanzie stabiliti dalla presente legge.  
L'esercizio in economia deve essere deliberato dal Consiglio comunale nei modi prescritti dall'articolo 162 della legge comunale e provinciale e la deliberazione, nonchè il regolamento che disciplina il servizio, debbono essere approvati dalla Giunta provinciale amministrativa.

Contro la deliberazione del Consiglio comunale, anche approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, è ammesso il ricorso alla Commissione Reale da parte di un quinto degli elettori.

Quando la Giunta provinciale amministrativa non abbia approvato la deliberazione del Consiglio comunale, o la Commissione Reale, a seguito del prodotto ricorso, abbia riconosciuto trattarsi di servizio di tale importanza e natura da non potersi ammettere l'esercizio in economia, il Consiglio comunale delibera se intende provvedere al servizio nei modi indicati dalla presente legge, ovvero procedere all'appalto con le norme della legge comunale e provinciale.

#### CAPITOLO III.

#### Vigilanza sull'amministrazione delle aziende ed approvazione dei bilanci e dei conti.

#### Art. 17.

I bilanci delle aziende debbono essesse deliberati dal Consiglio comunale ed approvati dalla Giunta provinciale amministrativa.  
Il regolamento che sarà emanato per la esecuzione della presente legge ai sensi dell'art. 31 provvederà al modo con cui devono essere deliberate ed approvate le proposte della Commissione amministratrice dell'azienda per nuove spese non previste in bilancio che si rendano necessarie durante l'esercizio finanziario e per i contratti o altri speciali provvedimenti che vincolino il bilancio oltre l'anno.

I conti delle aziende stesse sono sottoposti dalla Commissione amministratrice con speciale relazione alle deliberazioni del Consiglio comunale. Detti conti saranno depositati nella segreteria comunale in modo che tutti gli elettori possano prenderne visione. Ad essi sono applicabili le disposizioni dell'art. 281 della legge comunale e provinciale.

#### Art. 18.

Debbono esser comunicate in copia all'autorità politica del circondario, entro 8 giorni dalla loro data, le deliberazioni concernenti la nomina e il licenziamento degli impiegati.

Debbono pure essere comunicate di volta in volta le deliberazioni e gli atti, di cui l'autorità stessa faccia richiesta.

Il Sottoprefetto, entro quindici giorni dalla data in cui ne riceve comunicazione, può sospendere l'esecuzione delle deliberazioni che violino le leggi o i regolamenti generali od il regolamento speciale delle aziende.

Il Prefetto, entro trenta giorni dalla data stessa, può, sentito il Consiglio di prefettura, pronunziare l'annullamento delle deliberazioni medesime.  
Egli può egualmente annullare, con le forme prescritte dal capoverso precedente e su conforme parere della Giunta provinciale amministrativa, le deliberazioni che importino un'evidente lesione degli interessi della azienda.

#### Art. 19.

La Commissione amministratrice può essere sciolta d'ufficio, per deliberazione motivata del Consiglio comunale, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.

Il Consiglio comunale non può esser chiamato a deliberare sullo scioglimento della Commissione amministratrice se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del Prefetto o di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al Comune.

Per la validità della deliberazione occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati pel Comune.

Quadora in due successive convocazioni il Consiglio comunale non potesse deliberare sulla proposta di scioglimento della Commissione pel mancato intervento dei due terzi dei consiglieri, ovvero quando, accertate le responsabilità dei componenti la Commissione a' termini dell'articolo 7 od essendosi reso impossibile il funzionamento dell'azienda per grave trascuratezza od abbandono da parte dei componenti stessi, il Consiglio comunale ometta di deliberare, la Commissione può esser sciolta dal prefetto sul conforme parere della Giunta provinciale amministrativa.

In caso di scioglimento della Commissione amministratrice da parte del Consiglio comunale, questo procede alla nomina della nuova Commissione nel termine di un mese. Nell'intervallo le attribuzioni della Commissione sono esercitate dalla Giunta municipale.

Quando lo scioglimento sia decretato dal prefetto, questi invia un suo commissario, per esercitare temporaneamente le attribuzioni della Commissione amministratrice. Anche in questo caso il Consiglio comunale procede alla nomina della nuova Commissione nel termine di un mese.

#### Art. 20.

Quando il prefetto abbia fondati motivi per ritenere che il servizio sia passivo per il bilancio comunale, oppure proceda con gravi e persistenti irregolarità, ordinaria un'inchiesta.

Gli atti dell'inchiesta, sentita la Giunta provinciale

amministrativa, sono mandati alla Commissione Reale, e quando questa riconosca doversi procedere alla revoce, il prefetto emette il relativo decreto.

Con apposito regolamento, da emanarsi in esecuzione dell'articolo 31 della presente legge, saranno stabiliti i modi e i termini per la liquidazione dell'azienda.

Qualora le condizioni dell'azienda o i risultati dell'inchiesta non siano tali da rendere necessaria la revoca, potranno tuttavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa e sul conforme parere della Commissione Reale, essere prescritte le riforme da apportare al funzionamento dell'azienda.

#### Art. 21.

Lo scioglimento del Consiglio comunale non trae seco quello della Commissione amministratrice di un'azienda, se ciò non è espressamente dichiarato nel relativo decreto Reale.

Quando sia sciolto il Consiglio comunale, ma non la Commissione amministratrice, la presidenza di questa Commissione è assunta dal Commissario Regio.

Quando sia sciolta anche la Commissione amministratrice, ne adempie le funzioni il Commissario Regio.

#### CAPO IV.

##### *Aziende consorziali*

#### Art. 22.

Più Comuni, anche di Province conterrini, possono costituirsi in Consorzio, per assumere direttamente l'impianto e l'esercizio di quei servizi che siano di comune interesse.

A tal nopo, dopo le deliberazioni dei singoli Consigli comunali nelle forme dell'articolo 10, e dopo la procedura di cui agli articoli 11 e 12, i corpi elettorali dei rispettivi Comuni votano separatamente sopra l'assunzione del servizio ai sensi dell'articolo 13.

Quando la votazione dei corpi elettorali di tutti i Comuni interessati riesca favorevole, i singoli Consigli comunali nominano, in ragione dell'interesse che i rispettivi Comuni hanno nell'azienda un congruo numero di propri rappresentanti.

Si costituisce in tal modo un'assemblea consorziale, la quale formula, ai sensi dell'articolo 14, il regolamento speciale per la futura azienda consorziale. In esso, oltre a tutto ciò che è disposto dall'articolo 3, sono stabilite la sede dell'amministrazione e le quote di coin teressenza dei vari Comuni.

#### Art. 23.

L'Assemblea consorziale nomina il direttore e la Commissione amministratrice, ai termini degli articoli 4 e 5.

Il servizio di cassa è fatto da un tesoriere speciale, quando non sia assunto con ispeciale cauzione dal tesoriere del Comune in cui risiede l'amministrazione della azienda.

I bilanci e i conti sono approvati dall'assemblea consorziale e dalla Giunta provinciale amministrativa della

provincia in cui ha sede l'amministrazione del consorzio.

Tutte le attribuzioni che per i servizi assunti da un solo municipio sono attribuite dalla presente legge al Consiglio comunale, sono invece per le aziende consorziali, deferite all'assemblea consorziale, compresa la facoltà di sciogliere la Commissione amministratrice onde all'art. 19.

#### Art. 24.

Un regolamento generale da emanarsi per decreto Reale determinerà le ulteriori norme per la costituzione, amministrazione e vigilanza delle aziende consorziali, nonché per i riscatti di precedenti concessioni cui nell'interesse delle medesime fosse necessario di procedere, osservando sempre le clausole e condizioni pre scritte dal successivo art. 25.

#### CAPO V.

##### *Disposizioni generali e transitorie*

#### Art. 25.

I Comuni possono valersi delle facoltà consentite dall'articolo 1º per i servizi che siano già affidati all'industria privata, quando dall'effettivo cominciamento dell'esercizio sia trascorso un terzo della durata complessiva del tempo per cui la concessione fu fatta. Tuttavia i Comuni hanno sempre diritto al riscatto quando sieno passati 20 anni dall'effettivo cominciamento dell'esercizio; ma in ogni caso non possono esercitarlo prima che ne siano passati dieci.

Qualora i Comuni non facciano uso delle facoltà di riscatto nelle epoche sopra determinate, non possono valersene se non trascorso un quinquennio, e così in seguito di cinque in cinque anni.

Il riscatto deve essere sempre preceduto dal prevviso di un anno.

Quando i Comuni procedono al riscatto, debbono pagare ai concessionari un'equa indennità nella quale si tenga conto dei seguenti termini:  
a) valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel materiale ed inoltre considerate le clausole che nel contratto di concessione siano contenute circa la proprietà di detto materiale, allo spirare della concessione medesima;

b) anticipazioni o sussidi dati dai Comuni nonché importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dai concessionari e premi eventualmente pagati ai Comuni concedenti, sempre tenuto conto degli elementi indicati nella lettera precedente;

c) profitto che al concessionario viene a mancare a causa del riscatto o che si valuta al valore attuale che avrebbero, nel giorno del riscatto stesso al saggio dell'interesse legale, tante annualità eguali alla media dei profitti industriali dell'ultimo quinquennio, quanti.

sono gli anni per quali dovrebbe ancora durare la concessione, purché un tale numero di anni non superi mai quello, di venti.

L'importo di tali annualità si calcola sulla media dei redditi netti accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dell'ultimo quinquennio, tolto dal medesimo l'anno di maggiore e di minore profitto e depurato dall'interesse del capitale, rappresentato da ciò che si corrisponde al concessionario per i titoli di cui alle lettere a) e b) di questo articolo.

L'ammontare dell'indennità può essere determinato di accordo fra le parti, con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione Reale.

In mancanza dell'accordo decide in primo grado, con decisione motivata, un collegio arbitrale composto di tre arbitri, di cui uno è nominato dal Consiglio comunale, uno dal concessionario ed uno dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione è posto il Comune.

Avverso la decisione di tale collegio, così il Comune come il concessionario possono appellarsi ad un altro collegio di tre arbitri, i quali saranno nominati dal primo presidente della Corte d'appello e decideranno come anichevoli compositori.

I Comuni che esercitano la facoltà del riscatto, debbono sostituirsi, nei contratti attivi e passivi del concessionario, in corso, col terzi, per l'esecuzione dell'industria o del servizio, e coi personale addetto al servizio stesso, purché i contratti siano stati stipulati ed il personale sia stato assunto prima del prezzo di cui al terzo alinea del presente articolo. Tuttavia degli operatori derivanti dai detti contratti sarà tenuto conto nella determinazione dell'indennità di riscatto.

Le disposizioni di questo articolo, salvo ciò che si riferisce ai termini del riscatto, non sono applicabili quando le condizioni del riscatto medesimo o della revoce della concessione sieno stabilite da contratto, purché stipulato sei mesi prima della promulgazione della presente legge.

#### Art. 26.

Quando i Comuni vogliano far uso della facoltà di riscatto, la deliberazione del Consiglio comunale e il progetto di massima di cui all'art. 10 devono indicare esattamente, oltre ai mezzi con cui vuolsi provvedere alla gestione del servizio, la consistenza dell'impianto che intendersi rilevare è l'ammontare presumibile dell'indennità da corrispondersi ai concessionari.

Qualora, osservate le disposizioni degli articoli 11 e 12, la Commissione Reale abbia dato parere favorevole sul progetto di riscatto, l'indennità dev'essere determinata o d'accordo fra le parti o per decisione arbitrale nei modi stabiliti dall'articolo precedente, prima che il progetto di riscatto venga sottoposto al voto degli elettori del Comune, agli effetti degli articoli 13 e seguenti.

#### Art. 27.

I Comuni, che intendano concedere all'industria pri-

vata qualcuno dei servizi indicati all'articolo 1, debbono sempre nel relativo contratto di concessione riserbarsi la facoltà del riscatto, con tali condizioni e termini che non sieno, per i Comuni medesimi, più onerosi di quelli contenuti nel precedente articolo.

#### Art. 28.

Quando manchino di altre risorse, i Comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, contraendo mutui con la Cassa depositi e prestiti, alle condizioni stabilite dalla legge 17 maggio 1900, n. 173.

Gli interessi di questi mutui non si computano aggettati della limitazione stabilita dal primo comma dell'art. 163 della legge comunale e provinciale.

I mutui devono essere deliberati dal Consiglio comunale nelle forme volute dalla legge comunale, e il parere dato dalla Commissione Reale ai termini degli articoli 12 e 13, vale anche per gli effetti della contrattazione del mutuo.

Per i Comuni della Sicilia non faranno ostacolo le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1896.

#### Art. 29.

L'eccedenza oltre il limite legale della sovrapposta non è di ostacolo all'assunzione di pubblici servizi nelle forme e con le garanzie stabilite dalla presente legge ed alla erogazione delle relative spese, quand'anche abbiano carattere facoltativo.

Ove l'assunzione diretta di un pubblico servizio renda necessario l'aumento o l'eccedenza di sovrapposta, il parere della Commissione Reale, emesso ai termini dell'art. 12, quando in seguito alla votazione degli elettori sia stata decretata la diretta assunzione del servizio, tiene luogo dell'autorizzazione di cui al terzo comma dell'art. 284 della legge comunale e provinciale e contro tale eccedenza od aumento non è ammesso ricorso né in via amministrativa né in via contenziosa.

#### Art. 30.

Per i servizi che già esercitano direttamente i Comuni debbono, entro un anno dalla promulgazione della presente legge, conformarsi alle disposizioni che regolano le aziende speciali, ovvero ottenere l'autorizzazione per l'esercizio in economia ai termini dell'art. 16.

#### Art. 31.

E data al Governo del Re la facoltà di provvedere all'ordinamento dell'Ufficio della Commissione Reale istituita con la legge 17 maggio 1900, n. 173 in corrispondenza alle attribuzioni ad essa conferite dalla presente legge, nonché di emanare tutti i regolamenti necessari per l'esecuzione della medesima, sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1903.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Vista, *Il Guardasigilli*: Gocco-Orrù.